

STATUTO

**HANDY CARE- RETE
SOLIDALE CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE- ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA GIOVANNI NEGRI
5

Numero REA: SA - 325213

Codice fiscale: 03852610652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2025 - Statuto completo	2
--	---



Avv LUIGI CAPOBIANCO
NOTAIO
IN ALTAVILLA SILENTINA
(Sa)

ALLEGATO LETT. "A"
AL N.31191 DI REPERTORIO
E AL N.15162 DI RACCOLTA
STATUTO
DELLA SOCIETA'
"HANDY CARE - RETE SOLIDALE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. (Costituzione - denominazione- sede)

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, in forma di società cooperativa sociale denominato: "HANDY CARE - RETE SOLIDALE Consorzio Cooperative Sociali società cooperativa sociale - ETS".

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Il Consorzio ha sede nel comune di SALERNO e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede in ambito Comunale. Spetta all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento in altri comuni

Il Consorzio, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad altri consorzi di cooperative sociali e/o a mutue assicuratrici, a livello locale e nazionale.

Articolo 2. (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/91 e della L. 59/92, è una società cooperativa sociale con scopo consortile e si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa

della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale, fungendo da organo di coordinamento, promozione, di rappresentanza e di mandato dei consorziati, anche mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività; _____
- c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- d) i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Articolo 4. (Oggetto sociale) _____

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio ha come oggetto le seguenti attività, da affidare ai soci o da gestire direttamente o congiuntamente:

- 1) stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative e gli Enti soci attraverso la gestione di progetti di sviluppo integrati sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo;
- 2) realizzare, anche inserendo al lavoro, ex Articolo 4 L. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- 3) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'ausilio della Regione e dei Fondi Comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e degli enti soci;
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'atti-

vità lavorativa delle cooperative e degli enti soci, anche commercializzazione prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, prodotti e servizi;

5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

6) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici, in primo luogo a livello comunale e regionale;

7) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di sociale;

8) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie sociali, i lavori di cui alle categorie 1,2,3,5,6,7,10 e 11 della tabella di classificazione del D.M. n. 770 del 25/02/1982 e, comunque lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, avvalendosi ove richiesto di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorivivaistici secondo le normative vigenti e acquisendo le eventuali necessarie autorizzazioni;

9) realizzare tutte le attività previste dagli oggetti sociali dei singoli consorziati, anche attraverso i consorziati stessi. Per realizzare le finalità di cui sopra il Consorzio realizzerà l'attività gestionale, sia direttamente che tramite le cooperative socie, di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psicofisico, tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcoolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento, per concrete esigenze di bisogno; attraverso la prestazione di servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, anche mediante preliminare attività di formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo anche i servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base, e ad elevata integrazione socio-sanitaria. Sia la condizione che le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica, e secondo la scelta di specifici settori di operatività, in base alle ricerche di mercato ed alla migliore vantaggiosità per la persona richiedente e per l'offerta.

In relazione a tutto quanto innanzi il consorzio può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici o privati, le seguenti attività: _____

- assistenza ed ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menzionate; _____
- cura dell'igiene della persona, pulizia e riordino della casa e aiuto alla preparazione dei pasti; _____
- assistenza agli anziani e a tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età; _____
- l'animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali, musicali per tutte le categorie su menzionate; _____
- attività di servizi di riabilitazione in genere; _____
- gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali, gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate; _____
- gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza, organizzazione di servizi per l'affidamento familiare, assistenza esterna agli istituti di pena per le attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione, assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musico-terapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche e presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno; _____
- diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, convegni e altre forme educative; _____
- gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, teleradiagnostica, telemedicina e telelavoro in genere, sia in forma privata che in convenzione con pubbliche amministrazioni e ogni altro ente privato; _____
- prestazione di servizio ambulanze, prestazione di servizi, anche mediante la partecipazione a gare d'appalto, a favore di ospedali, cliniche, case di cura, anche mediante la ricerca e fornitura di personale specializzato (infermieri, paramedici, terapisti, tecnici); _____
- studi e ricerche sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; _____
- perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff; formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali; _____

- progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica e la realizzazione di moduli orientativi per giovani; _____
- corsi di aggiornamento professionale corrispondenti alle reali domande formative del mercato; consulenze e informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento; corsi di lingue (principiante - intermedio - avanzato) rivolte ad esigenze personali, professionali e didattiche; _____
- disbrigo di pratiche amministrative presso enti ed uffici pubblici; _____

Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il consorzio potrà prestare servizi rivolti alla cura e promozione del territorio, consistenti in: _____

- ricognizione, catalogazione, individuazione storico-critica e tecnica dei beni naturali, ambientali, archeologici, architettonici, rurali e scientifici nonché manutenzione e custodia degli stessi, gestione dei musei; _____
- realizzazione di aziende agrituristiche, creazioni di complessi per lo sviluppo turistico montano, in applicazione della normativa speciale in materia europea, nazionale e regionale ed utilizzando gli incentivi ivi previsti; prestazione di servizi inerenti la ricezione turistica e la gestione di strutture ricettive turistiche (ostelli, case sfitte, pensioni, bed & breakfast); _____
- organizzazione di congressi, manifestazioni culturali, di spettacolo, meetings, per conto proprio e/o di enti pubblici e/o privati; _____
- gestione di mense, ristoranti, ostelli, bar, impianti sportivi e turistici, alberghi, centri di accoglienza; _____
- lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione e manutenzione di locali pubblici e privati, taglio erba, lavori di forestazione e manutenzione aree verdi; _____
- lavori di facchinaggio, trasporti, servizi di custodia e sorveglianza; _____
- servizi di gestione di parcheggi e servizi di vigilanza per conto di enti pubblici e privati; _____
- servizi di spazzamento, raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio di rifiuti per conto di enti pubblici e privati;
- servizi di protezione civile e offerta di opere e mezzi di pronto intervento per esigenze particolari o per calamità naturali; _____
- produzione o commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali tipici del territorio di competenza. _____

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che

dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie del Consorzio, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

d) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

e) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio ri-

chiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e da Consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e s.m.i.

Possono divenire socio del consorzio tutte le persone giuridiche con particolare riguardo alle Cooperative sociali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91, ed altri enti del terzo settore nei limiti normativi

Possono infine essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

I soci:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Articolo 6. (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere :

- 1) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- 4) I motivi della richiesta;
- 5) L'indicazione delle attività svolte;
- 6) il numero di azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
- 7) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
 - b. bilancio dell'ultimo esercizio;
 - c. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.
- Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7. (Domicilio dei soci) _____

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o altra forma equivalente al Consorzio. _____

Articolo 8. (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- 1) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori ;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 3) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

4) a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

5) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.
Articolo 9. (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11. (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni chederivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- 3) che, previa intimazione da parte degli amministratori,

contermine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

4) in qualunque modo causi alla società un danno;

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12. (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13. (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, e.e. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ. I soci esclusi per i motivi indicati nell'Articolo 11 punti 2), 3) e 4) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

II socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 15. (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 16. (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Articolo 24 comma primo, punto 1), lettera b) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 100.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma e.e..

Articolo 17. (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvede ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui

indicato.

Articolo 18. (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. _____

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Articolo 19. (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni con-

cernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 20. (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92. In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 ciascuna.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei Soci.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- * al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- * all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 21. (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammi-

nistrazione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Articolo 22. (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- 1) esclusivamente al valore nominale;
- 2) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Articolo 23. (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. e.e..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24. (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore di euro 51,64 ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci re-ceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 e.e. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci ordinari.

Articolo 25. (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente Articolo 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 26. (Bilancio di esercizio - ristorni)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci a cui favore opera il Consorzio e della comunità tutta. __

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. __

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 19 92, n. 59;
- 4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto. _____

__Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di _____ Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d). Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà

essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

1. l'entità dei servizi richiesti dai soci;
2. i volumi delle attività affidate ai soci
3. l'anzianità di iscrizione nel libro soci;
4. le necessità della gestione della cooperativa;
5. i piani strategici della cooperativa;
6. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 27. (Organi)

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 28. (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviati almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purché in Italia -, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29. (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;

- 2) procede alla nomina e revoca degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 8) delibera sull'autorizzazione all'organo amministrativo peril rilascio di fideiussioni.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 9) sulle modificazioni dello statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione; _____
- 10) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 11) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Articolo 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..

Articolo 30. (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-

dine del giorno.

Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato della società l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze. Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1 e 5 di cui al precedente Articolo 29 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Articolo 31. (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

__Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui il Consorzio eventualmente aderisce.

Articolo 32. (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della

sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente Articolo 18.____

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del cod. civ..

Articolo 33. (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 34. (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero._____

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; Gli stessi sono rieleggibili._____

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente._____

Articolo 35. (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto._____

Occorrerà in ogni caso ai sensi dell'Articolo 29 l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il rilascio di fidejussioni.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di

ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 36. (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;___
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti._____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 37. (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 38. (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 cc.

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.____

Articolo 39. (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.____

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente._____

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 40. (Collegio Sindacale - Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cc.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma cc., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41. (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;_____
- b. a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;_
- d. i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 42. (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 26 punto 3) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;__
- c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 43. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 44. (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Il consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile._____

Il consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. _____

Pertanto:_____

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;_____

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai consorziati operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;_____

c) è vietato distribuire le riserve fra i consorziati operatori;_____

d) in caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio consortile, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione_____

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 45. (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Articolo 46. (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio dove ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto._____

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Firmato:

CARMELA GUARINO

Notaio Luigi Capobianco .Sigillo.